



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepugliaInd@pec.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 47 del 26 Novembre 2019

CONVENZIONE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Per rispondere alle esigenze del mondo del calcio dilettantistico è stata siglata la convenzione fra Banca Mps e Lega Nazionale Dilettanti. La vicinanza al territorio e alle esigenze sociali delle comunità locali sono valori che accomunano queste due realtà. L'accordo prevede condizioni di favore dedicate, oltre che alla LND (ed alle relative strutture territoriali), alle società ed associazioni sportive affiliate, a dirigenti, tecnici, atleti tesserati, dipendenti e relativi familiari, con opportunità differenziate per tutti gli "attori" che fanno riferimento alla Lega.

Un sostegno concreto alle società sportive affiliate alla Lega Dilettanti è rappresentato da Mps Valore Sport, il nuovo finanziamento su misura che va incontro all'esigenza di affrontare gli impegni economici relativi alla stagione sportiva, ed in particolare le spese d'iscrizione ai campionati. Si tratta di un finanziamento chirografario con durata 12 mesi, importo compreso fra i 2.000 ed i 10.000 euro a condizioni agevolate.

Oltre a Mps Valore Sport, la convenzione mette a disposizione condizioni vantaggiose su un ampio ventaglio di prodotti e servizi, dai conti correnti ai mutui ipotecari, dagli strumenti di pagamento, ai servizi di digital banking. Le società interessate ad avere ulteriori informazioni sulla convenzione possono contattare gli uffici del Comitato Regionale ai seguenti recapiti: 080.5699007 – 080.5699002.

COMUNICAZIONI

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DISPOSITIVO

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, composto dal Presidente Avv. Giancarlo De Peppo, dall'Avv. Giuseppe Conte (relatore) e dall'Avv. Michela Tamma (componente), con il Rag. Giacomo Lattanzi quale segretario, in ordine al deferimento proposto dalla Procura Federale nel procedimento disciplinare prot. 4646/1524 pfl 18-19 MS/CS/jg, promosso con deferimento all'udienza del 25.11.2019 nei confronti di:

sig. Antonio DELL'AQUILA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rapp.te pro tempore della ASD Sport Lucera, per la violazione dell'art. 1 bis, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), ovvero della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 40 quater comma 1 ed 1/b delle NOIF (secondo cui le società della LND possono tesserare entro il 31 dicembre, e schierare due calciatori extra comunitari ovvero un numero illimitato di calciatori di cittadinanza comunitaria, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia e sia documentato, tra l'altro, copia del permesso di soggiorno con scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore richiede il tesseramento).

Società A.S.D. SPORT LUCERA a titolo di responsabilità diretta della violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 1 del vigente C.G.S.), per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore come sopra descritto, nonché per rispondere della violazione dell'art. 10 del vigente CGS (sanzione della perdita della gara), in quanto l'utilizzazione del calciatore Khalid Tadili alla gara ufficiale della 1ª giornata di campionato di 1ª categoria C.R. Puglia del 23.9.2018 ASD Sport Lucera- ASD Nuova Daunia Foggia 1949, da parte della società ospitante, terminata con il risultato di 3-2 per la stessa, è suscettibile di aver influito sul regolare svolgimento della stessa;

sig. Khalid TADILI, all'epoca dei fatti calciatore per la ASD Sport Lucera, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), ovvero della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 40 quater comma 1 ed 1/b delle NOIF (secondo cui le società della LND possono tesserare entro il 31 dicembre, e schierare due calciatori extra comunitari ovvero un numero illimitato di calciatori di cittadinanza comunitaria, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia e sia documentato, tra l'altro, copia del permesso di soggiorno con scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore richiede il tesseramento), in esito all'udienza del 25.11.2019 così

PROVVEDE

disporsi il proscioglimento nei confronti di tutte le parti deferite.

Bari, 25.11.2019.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Puglia, composta dal Presidente Avv. Giancarlo De Peppo, dall'Avv. Giuseppe Conte (relatore) e dall'Avv. Michela Tamma (componente), e con la partecipazione del sig. Mauro Zito, quale componente AIA, in ordine al ricorso proposto dalla A.S.D. Ragazzi Sprint Crispiano avverso la squalifica comminata a carico del calciatore Clemente Roberto dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata in data 14.11.2019 sul Comunicato Ufficiale n. 44 del Comitato Regionale Puglia in ordine alla **gara di 1^a categoria ASD Ragazzi Sprint Crispiano- ASD Don Bosco Manduria del 10.11.2019**, in esito all'udienza del 25.11.2019, atteso che, esaminati gli atti ufficiali, considerato il tenore dell'art. 36 comma 1 lettera b) del C.G.S., non trovando conforto le argomentazioni del reclamo negli atti del giudizio, né essendo stata provata la dinamica esposta nel reclamo stesso, appare congrua la decisione del Giudice Sportivo e, per l'effetto, così

DELIBERA

respingersi il ricorso e addebitarsi la relativa tassa sul conto della ASD Ragazzi Sprint Crispiano.

Bari, il 25 novembre 2019

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

Si comunica che, a causa di refuso, nel Comunicato Ufficiale n. 46 del 21 Novembre 2019 è stata omessa la sanzione della squalifica per una gara effettiva a carico del calciatore FANELLI CORRADO della società JUVENTUS SAN MICHELE, (già scontata).

CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

Si comunica che, a causa di refuso, nel Comunicato Ufficiale n. 46 del 21 Novembre 2019 è stata omessa la sanzione della squalifica per due gare effettive a carico del calciatore APRILE Luca della società CALIMERA, (di cui una già scontata).

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 26/11/2019.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci